

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1498 DEL 08/09/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. dott.ssa ELISABETTA ZAMBONIN

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE VENETO E L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PIANO REGIONALE OPERATIVO 2023 PER IL CONTROLLO SULL'ETICHETTATURA OBBLIGATORIA DELLE CARNI BOVINE, IN ESECUZIONE DELLA DGRV N. 831/2023. RECEPIMENTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE E APPROVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOSD SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 1510/23

Il Responsabile UOSD Servizi Amministrativi del Dipartimento di Prevenzione, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Paola Dalla Zuanna

Il Responsabile UOSD Servizi Amministrativi del Dipartimento di Prevenzione relaziona quanto segue.

Premesso che:

- la Regione Veneto con DGRV n. 831 del 04.07.2023 *<Approvazione del "Piano regionale operativo 2023 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine" e del relativo accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e le Aziende U.L.S.S. ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000, D.Lgs. n. 58/2004 e del D.M. n. 876 del 16 gennaio 2015>* ha riproposto anche per quest'anno - come per l'anno 2022 (cfr. deliberazione del Direttore Generale n. 1942 del 14.10.2022) - un Piano regionale (Piano Regionale 2023) per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine;
- il Piano regionale operativo 2023, declinato nell'allegato A) della citata DGRV n. 831/2023, assegna € 6.000,00 all'Azienda ULSS 7 Pedemontana per l'attività sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine;
- l'allegato B) della medesima DGRV concerne uno schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e le Aziende ULSS, per lo svolgimento delle attività in argomento, recante in oggetto *"Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS 7 Pedemontana per lo svolgimento delle attività di cui al Piano regionale operativo 2023 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 831 del 04/07/2023, ed in attuazione dell'art. 15 della L. n. 241/1990"*;
- con prot. n. 369400 del 10.07.2023 (ns. prot. n. 58896/23 del 10.07.2023), nello specifico, la Direzione regionale Prevenzione ha trasmesso l'Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS 7 Pedemontana per lo svolgimento delle attività di cui al citato Piano regionale operativo 2023 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 831 del 04/07/2023, ed in attuazione dell'art. 15 della L. n. 241/1990, ai fini della sottoscrizione con firma digitale da parte del legale rappresentante dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana;

Preso atto che:

- la normativa comunitaria e nazionale prevede, anche nel settore delle carni bovine, una puntuale verifica dell'applicazione di talune norme finalizzate a controllare il corretto operato di tutti gli operatori coinvolti, sia in ambito agricolo che sanitario, attraverso una puntuale trasmissione delle informazioni lungo tutta la filiera della fase di commercializzazione delle carni, per una costante tracciabilità delle stesse;
- da oltre un decennio è in atto un rapporto di stretta collaborazione tra diverse Strutture Regionali, nello specifico Direzione Agroalimentare e Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, con l'obiettivo di ottemperare efficacemente alle prescrizioni normative per la materia e di creare la giusta sinergia sia per il contenimento della spesa sia per la valorizzazione delle competenze professionali coinvolte

Dato atto che:

- detta attività di verifica e l'esecuzione dell'Accordo, oggetto della presente proposta, sono di competenza propria dell'Unità Operativa Complessa (UOC) Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati;
- il Direttore, Dr. Fabrizio De Stefani, Direttore della UOC Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati, ha trasmesso la scheda progetto, volta a dare esecuzione all'Accordo, che indica quale Responsabile del Progetto lo stesso Dr. Fabrizio De

Stefani e quale Referente di Progetto il Dr. Lucio Maculan, Dirigente veterinario del medesimo servizio;

- il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, dr. Antonio Stano, ha dato proprio parere favorevole al progetto, agli atti dell'istruttoria;
- la scheda progetto richiede di essere approvata dalla Direzione Strategica, previo recepimento del connesso finanziamento regionale;

Preso atto che, come da normativa regionale succitata, le attività in questione dovranno essere concluse entro il 15.11.2023 nelle modalità di cui alla scheda progetto (allegato 2).

Tutto ciò premesso, in attuazione alla DGR 831/2023 della Regione del Veneto, si propone:

- di approvare l'“*Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS 7 Pedemontana per lo svolgimento delle attività di cui al Piano regionale operativo 2023 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n 831 del 04/07/2023, ed in attuazione dell'art. 15 della L. n. 241/1990*”, sopra citato e allegato (allegato 1) alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale, individuando quale Referente dello stesso il Dr. Fabrizio De Stefani, Direttore della UOC Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati;
- di recepire il finanziamento regionale di cui all'allegato A della DGR n. 831/2023 e di approvare la relativa scheda progetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta, la quale descrive le attività che dovranno essere svolte, in attuazione dell'Accordo, entro il 15 novembre 2023.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento:

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare l'“*Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS 7 Pedemontana per lo svolgimento delle attività di cui al Piano regionale operativo 2023 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n 831 del 04/07/2023, ed in attuazione dell'art. 15 della L. n. 241/1990*”, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1 al presente provvedimento);
2. di recepire il finanziamento regionale di cui all'allegato A della DGR n. 831/2023 e di approvare la relativa scheda progetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, la quale descrive le attività che dovranno essere svolte, in attuazione dell'Accordo, entro il 15 novembre 2023 (Allegato 2 al presente provvedimento) - Codice commessa: 4/2023/10;
3. di individuare quale referente aziendale dell'Accordo di cui al precedente punto 1), il Dr. Fabrizio De Stefani Direttore dell'UOC Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati, come riportato nelle premesse che qui si intendono recepire;

4. di individuare quale Responsabile del Progetto in parola il Dr. Fabrizio De Stefani, Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati e, quale Referente del Progetto, il Dr. Lucio Maculan, Dirigente Veterinario del medesimo servizio;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

Bollo assolto in maniera virtuale autorizzazione n. 18595/98 del 30.10.1998

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L' AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI AL PIANO REGIONALE OPERATIVO 2023 PER IL CONTROLLO SULL'ETICHETTATURA OBBLIGATORIA DELLE CARNI BOVINE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 831 DEL 04/07/2023, ED IN ATTUAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L. N. 241/1990.

I signori:

- Alberto Zannol nato a Treviso (TV) il 7 aprile 1961, il quale agisce in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto (in seguito per brevità denominata "Regione") con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Direzione Agroalimentare, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 831 del 4 luglio 2023, esecutiva ai sensi di legge;

e

- Carlo Bramezza nato a Treviso (TV) il 04 maggio 1967, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 7 PEDEMONTANA, (in seguito denominata "AULSS"), con sede legale in Bassano del Grappa (VI) – via Dei Lotti n. 40, codice fiscale 00913430245;

premettono che:

gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.

La Regione e l'AULSS ritengono vantaggiosa la reciproca collaborazione, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottemperare l'obbligo comunitario di attuazione dei controlli ufficiali nell'ambito del sistema di etichettatura obbligatoria delle carni bovine. Infatti, il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e con il Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali sono state emanate a livello nazionale le regole di attuazione della suindicata normativa unionale.

Considerata l'importanza che riveste quest'attività di controllo, effettuata dall'autorità pubblica al fine di assicurare e garantire il consumatore sulla tracciabilità della carne bovina, dell'opportunità, al fine di rafforzare il mercato e di favorire la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine, si ritiene necessario continuare a garantire l'attività regionale, in attuazione a quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Pertanto, in riferimento a quanto stabilito con Dgr n. 3664/2007, pp. 2 e 3, con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 sono state approvate le “Procedure operative controlli etichettatura obbligatoria carni bovine”.

Tutto ciò premesso le parti convengono e accordano quanto segue:

Art. 1 Oggetto dell’Accordo

Il presente accordo di collaborazione, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 831 del 04 luglio 2023, disciplina i rapporti cooperazione fra la Regione e l’AULSS per l’esecuzione del "Piano regionale operativo 2023 per il controllo sull’etichettatura obbligatoria delle carni bovine" Allegato A alla deliberazione in oggetto, agli effetti del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del DLgs n. 58/2004;

Art. 2 Attività da svolgersi

1. L’AULSS autorizza il proprio personale Medico Veterinario a rapporto esclusivo, individuato con Decreti dirigenziali regionali del 18 luglio 2008 n. 450 e del 24 settembre 2015 n. 100 rispettivamente dell’Unità di Progetto Sanità animale e igiene alimentare e della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare, di nomina degli “Agenti accertatori per il controllo sulla tracciabilità obbligatoria della carne bovina”, a svolgere presso le strutture degli operatori del settore alimentare considerato, sul territorio di competenza, l’attività di verifica inerente l’etichettatura obbligatoria della carne bovina di cui al reg. (CE) n. 1760/2000 e s.m.e.i.
2. L’AULSS, nella pianificazione dei controlli previsti dal presente Accordo, decide l’effettuazione di ispezioni presso i soggetti interessati prevedendo che, all’interno del campione assegnato dal Piano regionale in parola, almeno il 10% (dieci per cento) di questi riguardi la verifica di carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi che sono commercializzate con la denominazione di vendita “vitello, carne di vitello” della categoria “V” e “vitellone, carne di vitellone” della categoria “Z”, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal DM 08/08/2008, n. 2551
3. L’AULSS potrà svolgere il numero di controlli di competenza riportato nell’Allegato A della Dgr succitata, nei tempi previsti al p. 7 della medesima Dgr e indicati al p. 2 art. 5 del presente Accordo, secondo la procedura stabilita dal succitato Decreto dirigenziale n. 51 del 30 giugno 2008;
4. Ai fini del controllo e del monitoraggio sulla propria attività richiesta e svolta, l’AULSS invia alla Regione del Veneto – Direzione Agroalimentare, tramite PEC all’indirizzo “agroalimentare@pec.regione.veneto.it”, i dati riguardanti gli accertamenti effettuati, per i successivi adempimenti di competenza.
5. L’AULSS, cui dipende il personale Agente accertatore, s’impegna a fornire le attrezzature, lo strumentario, il mezzo di servizio e l’organizzazione amministrativa utile per l’espletamento dell’attività considerata.

Art. 3 Obblighi delle parti

1. La Regione sorveglia l’operato dell’AULSS di cui al presente Accordo di collaborazione.
2. La Regione effettua la gestione tecnico – amministrativa e finanziaria, compresa l’erogazione all’AULSS degli importi di contributo stabiliti;

3. L'AULSS risponde sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio operato e tiene indenne la Regione da qualsiasi responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente Accordo.

Art. 4 Rimborso delle spese e liquidazione

1. La Regione riconosce a questa AULSS il rimborso spese forfettario, stabilito al p. 5 della deliberazione in oggetto al presente Accordo, di =300,00= (trecento/00) euro, onnicomprensivo delle spese generali e amministrative inerenti l'organizzazione e la gestione dei controlli specificatamente indicati nel "Piano regionale operativo 2023 per il controllo sull'etichettatura delle carni bovine" di cui all'Allegato A della succitata Dgr.

2. Nell'ambito dell'assegnazione complessiva di cui alla deliberazione della Giunta Regionale in oggetto, la liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione a completamento dell'attività richiesta previa presentazione da parte dell'AULSS della relazione finale con il numero dei controlli e l'attività svolta per le verifiche programmate dal Piano regionale, sottoscritta dal competente Direttore Generale.

3. La liquidazione dell'importo di cui al precedente p. 2 riguarda i controlli effettivamente svolti come indicati dall'Accordo. L'importo complessivo di contributo non potrà comunque eccedere il limite massimo delle risorse regionali rese disponibili a tale scopo, ammontanti ad euro 6.000,00 (seimila/00).

Art. 5 Durata dell'Accordo. Revoca e recesso.

1. Il presente Accordo è operativo, in conformità con quanto disposto dalla Regione, a decorrere dal giorno successivo alla stipula dello stesso.

2. Tutte le attività richieste compreso l'invio della relazione finale di cui al suindicato p. 2, art. 4 del presente Accordo, ed in particolare i controlli campionari indicati per ciascuna AULSS all'articolo 1 del presente Accordo, possono essere espletate entro il 15 novembre 2023 salvo proroghe.

3. La Regione si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e salvo indennizzo, le attività di controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine di cui al presente atto.

4. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento previa comunicazione scritta da inviare con un preavviso di 30 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.

Art. 6 Controversie

1. Il presente Accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.

2. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.

3. In caso di mancato raggiungimento di intesa le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

Art. 7 Disposizioni finali

L'Accordo non è soggetto all'imposta di registro, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Le spese fiscali derivanti dal presente Accordo sono a carico dell'AULSS.

Il presente atto, è composto di n. 7 articoli e complessive n. 108 righe.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. q-bis) del D.Lgs n. 7 marzo 2005 n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.

PER LA REGIONE

PER L'AULSS 7

Il Direttore Generale

dott. Carlo Bramezza


ULSS7
 PEDEMONTANA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

UOC Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti

PROGETTO: Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Piano operativo 2023

<i>Riferimenti normativi</i>	Reg. CE 1760/2000 – D.G.R.n. 831 del 04.07.2023
<i>Titolo progetto</i>	Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Approvazione del Piano regionale operativo 2023 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine. (Reg. CE n. 1760/2000, DLgs n. 58/2004, D.M. n. 876 del 16/01/2015) <i>Scheda commessa: 4/2023/10</i>
<i>Breve descrizione e Azioni da realizzare</i>	Il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, nell'istituire un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, di etichettatura delle carni bovine dei prodotti a base di carni bovine definisce, al Titolo II, le norme alle quali gli operatori del settore alimentare e le organizzazioni che commercializzano carni bovine nell'Unione Europea devono attenersi al fine di garantire nell'etichetta la correlazione tra la carne e l'animale o gli animali da cui è stata ottenuta. Il Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione ha poi precisato le modalità di applicazione del predetto Regolamento, per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. In attuazione di tale normativa e a seguito delle modifiche introdotte da ultimo dal Regolamento (UE) n. 653/2014, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio Decreto del 16 gennaio 2015, ha adottato le indicazioni e le modalità applicative dei Regolamenti sopra citati, al fine di evidenziare il nesso fra l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne ed il singolo animale o il gruppo di animali da cui provengono, con la duplice finalità di assicurare il massimo livello di sicurezza al consumatore e la doverosa trasparenza e correttezza nella fase di tracciabilità propedeutica alla commercializzazione delle carni. Tale obiettivo viene programmato con cadenza annuale dai diversi soggetti della filiera, quello agricolo e quello sanitario, rappresentati rispettivamente dalla Direzione agroalimentare e dalla U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Veneto e perfezionato sul campo da medici veterinari specificatamente formati operanti con la qualifica di Agente Accertatore. Attualmente sono in possesso della qualifica necessaria il dr. Lodovico Rebecchi e il dr. Lucio Maculan. E' però programmato per il mese di Settembre 2023 un percorso formativo specifico dedicato ad altre 4 figure professionali (individuate nella dott.ssa Afra La Cagnina, dr. Dario Pasqualin, dott.ssa Chiara Bresolin e dr. Angelo Mancuso), per far fronte alle attività della presente scheda progettuale in tutto il territorio aziendale. Le funzioni di verifica, per l'anno 2023, saranno in carico ai summenzionati Agenti e si estenderanno anche alla fase di accertamento e contestazione delle relative eventuali violazioni alla normativa di settore. Al termine dell'attività programmata sarà predisposta, a cura del Direttore del Servizio, una relazione finale riguardante le verifiche effettivamente svolte con le relative risultanze, da inoltrare alla Direzione Generale per il successivo invio alla Regione. L'Azienda ULSS 7 riceve dalla Regione, previa sottoscrizione di un Accordo annuale, valido per tutte le Aziende ULSS, la programmazione dell'attività, declinata nel numero di controlli da effettuare divisi per tipologia produttiva (impianti di macellazione e sezionamento, macellerie, supermercati, ecc.) e la modulistica da utilizzarsi in occasione dell'attività. L'annualità corrente assegna all'Az. ULSS 7 Pedemontana n. 20 controlli. Con la presentazione della Relazione finale la Regione trasferirà all'Azienda il contributo previsto per l'esecuzione dell'attività indicata dalla DGR n. 831/2023 di riferimento e sopra ricordata (effettuazione di n. 20 i controlli). L'importo rimborsato riguardante la gestione e realizzazione di ciascun controllo, è stabilito in € 300,00 euro per ogni sopralluogo rendicontato.
<i>Periodo di riferimento per attuazione progettualità</i>	20/07/2023 – 15/11/2023

<i>Rinnovo o nuovo progetto</i>	<i>Nuovo progetto</i>
<i>Responsabile progetto</i>	dr. Fabrizio De Stefani
<i>Referente progetto</i>	dr. Lucio Maculan
<i>Obiettivo</i> <i>e Ruolo dell'ULSS/UO nel progetto</i>	Effettuare il 100% dei controlli assegnati e rendicontare alla Regione le evidenze raccolte. L'UOC di Igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati è incaricata della fase applicativa del Piano, ovvero dei controlli ispettivi sugli impianti di lavorazione delle carni e sugli esercizi di vendita delle stesse, nel numero assegnato alla nostra Azienda. Tale attività viene eseguita, previa programmazione interna, dai Dirigenti veterinari nominati a tale scopo "Agenti accertatori" con Decreto del Dirigente regionale dell'Unità di Progetto sanità animale e igiene alimentare.
<i>Personale coinvolto per l'attività anno 2023</i>	dr. Lucio Maculan – dr. Lodovico Rebecchi - dott.ssa Afra La Cagnina, dr. Dario Pasqualin, dott.ssa Chiara Bresolin e dr. Angelo Mancuso quali Agenti accertatori in possesso della qualifica richiesta
<i>Copertura finanziamento per attività da realizzare</i>	€ 6.000,00 assegnati con DGR n. 831 del 04/07/2023
<i>Progetto realizzato con Risorse Interno o Esterne?</i> <i>Se esterne indicare UO aziendale che sarà coinvolta per le fasi di affidamento</i>	Con risorse interne
<i>Termine di utilizzo fondi e termine per invio rendicontazione in Regione</i>	Termine utilizzo fondi: 15.11.2023 Poi seguirà rendicontazione interna e verso Regione Veneto
	SEZIONE ECONOMICA COMPLESSIVA DEL PROGETTO
<i>Spese per il personale</i> <i>(indicare chi sarà coinvolto e come sarà utilizzato il fondo)</i>	Remunerazione dell'attività extra orario contrattuale di 6 unità dirigenti medici veterinari per un ammontare di 6.000 euro interamente finanziato dalla Regione Veneto – Direzione Prevenzione Veterinaria che prevede, altresì, anche il nr di controlli che devono essere effettuati che, per l'ULSS 7, sono pari a 20. L'attività viene svolta in codice progetto 74.
<i>Materiali (indicare tipologia materiali che si intendono acquistare)</i>	Nessuno
<i>Servizi (indicare tipologia servizi che si intendono acquistare)</i>	Nessuno
<i>Spese di formazione per il personale</i> <i>(indicare spesa complessiva e motivazione)</i>	Nessuno
<i>Spese generali forfettarie per attività generale di gestione progetto</i>	Non previste in quanto il totale assegnato da Regione Veneto corrisponde al nr di controlli obbligatori da effettuare, come indicato dalla DGR 831/2023
TOTALE	€ 6.000,00

Per il Direttore UOC


 Lucio Maculan
 04.09.2023 15:52:27
 GMT+01:00